



REGOLAMENTO DEL MONUMENTO NATURALE "La Selva"

Monumento Naturale "La Selva"

Istituito con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 132 del 29 febbraio 2000

Indice

TITOLO I FINALITA', SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE

Art. 1 – Titolari della gestione del Monumento Naturale

Art. 2 – Il comitato di coordinamento tecnico – scientifico e di sorveglianza

Art. 3 – Ambito disciplinare del Regolamento

Art. 4 – Delimitazione territoriale

TITOLO II NORME PER LA FRUIZIONE

Art. 5 – Norme di tutela

Art. 6 – Gestione del territorio

Art. 7 – Tutela della fauna selvatica

Art. 8 – Programma delle attività

Art. 9 – Attività scientifica e didattica

Art. 10 – Sanzioni





TITOLO I

FINALITA', SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE

Art. 1 – Titolari della gestione del Monumento Naturale

1. Il Comune di Genazzano è titolare della gestione del territorio dell'area denominata "La Selva" classificata Monumento Naturale con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 132 del 29 febbraio 2000.

Il presente Regolamento è disposto per adempiere a quanto stabilito dal suddetto decreto che stabilisce l'adozione di un Regolamento ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale n.29/1997. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda all'art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m. (*Legge Quadro in materia di aree naturali protette*) e all'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n.29 e s.m. (*Norme in materia di aree naturali protette regionali*).

2. Al fine di assicurare continuità, coerenza, armonia ed efficacia nella gestione del Monumento Naturale, il Comune di Genazzano costituisce un Comitato di coordinamento tecnico-scientifico e di sorveglianza.

Art.2 Il comitato di coordinamento tecnico – scientifico e di sorveglianza

Il Comitato di cui al punto precedente fornisce pareri ed indicazioni all'Amministrazione Comunale sulla conservazione, valorizzazione, manutenzione, sorveglianza ed utilizzazione del Monumento Naturale, nonché sulla gestione finanziaria. Elabora programmi, piani, linee guida da sottoporre alla approvazione dell'Amministrazione comunale.

Il Comitato è un organo consultivo e di sorveglianza che formula pareri di carattere tecnico, in quanto la responsabilità delle azioni operative è riservata all'Amministrazione comunale.

Il Comitato tecnico-scientifico provvederà ad informare il Comune di Genazzano relativamente ad ogni attività e/o iniziativa che verrà promossa nel Monumento Naturale.


Non sono previsti compensi per la partecipazione al Comitato, salvo eventuali rimborsi spese che possono essere ammessi dall'Amministrazione previa autorizzazione ed esibizione della documentazione giustificativa da parte dei componenti del Comitato.

Il Comitato, la cui durata sarà definita nella deliberazione di nomina, è costituito da:

1. i membri della Commissione Consiliare Ambiente
2. un esperto nominato dall'Amministrazione, sentito il parere dei membri della Commissione Ambiente.
3. dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o un suo delegato.

Al Comitato partecipa di diritto l'Assessore all'ambiente.

Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente della Commissione Ambiente, che nomina anche il segretario verbalizzante.



Art. 3 — Ambito disciplinare del Regolamento

Il Monumento Naturale "La Selva", di seguito denominato Monumento Naturale, è stato istituito al fine di tutelare e perseguire la valorizzazione dell'area boschiva "La Selva" che è di rilevante interesse naturalistico per la presenza di specie piuttosto rare come il granchio d'acqua dolce (*Potamon fluviatile*), che predilige le acque dei numerosi ruscelli che solcano il Monumento Naturale, l'istrice (*Histrix cristata*), del quale si segnalano diversi sistemi di tane scavate nei pendii più acclivi, l'allocco (*Strix aluco*), rapace notturno di media taglia, del quale si possono facilmente udire i richiami anche durante il giorno. Di rilevante valore è la presenza di formazioni vegetali di importanza fitogeografica dovuta ad una particolare situazione bioclimatica che vede la contemporanea presenza di copiose precipitazioni ed elevate temperature che favoriscono la crescita di specie come la nobile essenza arborea del quercus frainetto e di specie allo stato erbaceo tra cui il *carex grioletti* e il *carex pendula*.

Art. 4 — Delimitazione territoriale

Il Monumento Naturale si estende per una superficie di 25 ettari ed insiste nel territorio del Comune di Genazzano.

L'area istituita a Monumento Naturale è individuata dalla cartografia del decreto richiamato.

TITOLO II

NORME PER LA FRUIZIONE

Art. 5 — Norme di tutela

Pertanto all'interno del Monumento Naturale è vietato:

1. la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali; nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali e *litotipi* estranei alle sequenze geologiche locali che possano alterare l'equilibrio naturale.
2. l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico — edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale del patrimonio edilizio esistente, nonché le esecuzioni di eventuali indagini archeologiche previa autorizzazione delle Istituzioni competenti sul territorio e di quelle opere necessarie per la ri-naturalizzazione dell'area;
3. la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa e di quanto necessario per la ri-naturalizzazione dell'area e per lo svolgimento delle attività agricole;
4. l'apertura di nuove strade o piste carrabili nonché il transito di veicoli a motore ad esclusione di quelli strettamente necessari per i lavori di conservazione del patrimonio storico — archeologico, di ri-naturalizzazione per l'accesso dei visitatori e per la gestione dell'area;



5. l'apertura di cave e discariche nonché l'asportazione di minerali ad esclusione degli scavi e movimenti di terra necessari alla realizzazione delle opere di ri-naturalizzazione e di quelle opere necessarie per le visite del pubblico e per le strutture tecnologiche al servizio degli edifici esistenti.
6. L'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli *biogeochimici*;
7. l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
8. l'accensione di fuochi all'aperto
9. lo svolgimento di attività che provochino inquinamento acustico, luminoso ed elettromagnetico. Saranno possibili eventuali deroghe al presente articolo per realizzare gli interventi previsti nell'art.7 e per soddisfare alle seguenti esigenze:
 - a) prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi per ricomporre squilibri ecologici accertati o a scopo di ricerca scientifica;
 - b) realizzazione di opere per i percorsi di visita dell'area e i servizi connessi;
 - c) gli interventi necessari all'attività agricola, secondo le modalità indicate nella L.R. 29/1997 e s.m.
 - d) attività scientifica e didattica, di cui all'articolo 10;
 - e) l'esercizio di attività sportive
 - f) la raccolta di funghi ai sensi della Legge Regionale n. 16/1999

Art. 6 – Gestione del territorio

La gestione del territorio del Monumento Naturale viene realizzata avendo come riferimento l'allegata cartografia (allegato B), nella quale vengono individuate aree a diverso grado di protezione, le attività compatibili e le destinazioni d'uso del suolo.

Inoltre nella cartografia sono evidenziate:

- le eventuali aree dotate di attrezzature e spazi per la sosta con cartelli illustrati degli itinerari;
- aree per il parcheggio dei veicoli;
- sentieri attrezzati per le visite pubbliche;

Qualunque tipo di intervento ricadente nell'area protetta dovrà essere assoggettato ai preventivi pareri delle Istituzioni competenti (realizzazioni parcheggi, percorsi, cartellonistica di servizio...).

Art. 7 – Tutela della fauna selvatica

Fermo restando il divieto di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, dovranno avvenire per iniziativa e sotto diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore



dell'area. Tali interventi potranno essere effettuati solo sulla base di progetti e piani di intervento particolareggiati che ne illustrino le motivazioni, le metodologie, l'efficacia, i costi e dovranno essere preventivamente approvati dall'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione dell'Ambiente (ISPRA).

I prelievi e gli abbattimenti selettivi sono attuati dal personale dipendente dall'Ente Gestore o da persone da esso autorizzate, in conformità a quanto stabilito dall'art.27 comma 3, della L.R. n.29/97.

Art. 8 – Programma delle attività

Il programma delle attività è approvato ogni anno dall'Amministrazione comunale di Genazzano su proposta del Comitato di cui all'art.2.

Il Comitato provvederà a formulare una proposta diretta a disciplinare le attività del pubblico all'interno del Monumento Naturale, da approvarsi con apposito provvedimento della Amministrazione comunale di Genazzano.

Il Comitato provvederà ad indire ogni anno una giornata dedicata alla promozione del Monumento Naturale.

Art. 9 – Attività scientifica e didattica

Il Comitato si impegna a promuovere e organizzare all'interno dell'area del Monumento Naturale attività di ricerca riservata in modo particolare a valorizzare le conoscenze delle risorse naturali che caratterizzano l'area, necessarie ai fini delle attività di ri-naturalizzazione.

Il Comitato favorisce inoltre, con specifiche facilitazioni, le attività didattiche ed educative che dovranno essere soprattutto finalizzate alla conoscenza e valorizzazione dei beni del Monumento Naturale e del territorio circostante.

Art. 10 – Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca un reato ovvero una violazione per la quale sia prevista da altra norma di legge una sanzione pecuniaria amministrativa, ogni violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni dettate dal presente regolamento è assoggettata a sanzioni pecuniarie nella misura prescritta dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.

Le violazioni saranno accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689 e s.m.

